



Bruxelles, 5.8.2014
COM(2014) 506 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

RELAZIONE ANNUALE 2013
IN MATERIA DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

1. INTRODUZIONE

Questa è la ventunesima relazione annuale sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità nel processo legislativo dell'UE, presentata in conformità dell'articolo 9 del protocollo n. 2 sull'applicazione di tali principi (di seguito "il protocollo"), allegato al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

La relazione esamina come i due principi in questione siano stati attuati dalle varie istituzioni e organi dell'UE, e i cambiamenti occorsi nella prassi rispetto agli anni precedenti. Analizza altresì alcune proposte della Commissione che sono state oggetto di pareri motivati presentati dai parlamenti nazionali nel corso del 2013. Alla luce degli stretti legami tra il meccanismo di controllo della sussidiarietà e il dialogo politico tra i parlamenti nazionali e la Commissione, la relazione è da considerarsi complementare alla relazione annuale della Commissione per il 2013 sui rapporti con i parlamenti nazionali¹.

2. APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DA PARTE DELLE ISTITUZIONI

2.1. Commissione

Nello sviluppare le politiche la Commissione ha introdotto procedure intese a valutare la conformità ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità nelle varie fasi del processo decisionale, secondo i principi della regolamentazione intelligente. Prima di presentare nuove iniziative la Commissione verifica la legittimità e la necessità di agire a livello dell'UE. Per tutte le principali nuove iniziative la Commissione pubblica una tabella di marcia² in cui descrive in modo preliminare la potenziale iniziativa e delinea la politica e le consultazioni previste. La tabella contiene anche una prima giustificazione dell'azione dell'UE sotto il profilo della sussidiarietà e della proporzionalità.

Quando occorre effettuare una valutazione d'impatto, le parti interessate vengono invitate, attraverso una consultazione pubblica, a esprimere le loro osservazioni sulla necessità dell'azione e sulle possibili soluzioni ai problemi identificati. In base alle loro risposte e ad altri contributi pertinenti, le valutazioni d'impatto effettuano un'analisi della sussidiarietà e della proporzionalità delle opzioni esaminate. Gli orientamenti in materia di valutazione d'impatto forniscono indicazioni per valutare la necessità dell'azione dell'UE e il suo valore aggiunto³.

Successivamente, nella fase di sviluppo delle politiche, le valutazioni d'impatto vengono scrupolosamente esaminate dal comitato per la valutazione d'impatto⁴. Nel 2013 il comitato ha esaminato 97 valutazioni d'impatto e formulato 142 pareri, presentando osservazioni sulla sussidiarietà e proporzionalità in oltre un terzo dei casi (34%). Questo dimostra l'importanza che la Commissione attribuisce ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità al momento di preparare le proposte legislative. La relazione introduttiva che accompagna la proposta legislativa illustra anche come la proposta rispetta il principio di sussidiarietà.

¹ COM(2014) XXX final.

² http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/planned_ia_it.htm.

³ http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/commission_guidelines/commission_guidelines_en.htm.

⁴ http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/iab/iab_en.htm.

La proposta di direttiva sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo⁵ rappresenta un esempio di caso in cui gli aspetti relativi alla sussidiarietà sono stati oggetto di intensi dibattiti. Il comitato per la valutazione d'impatto ha espresso un parere positivo, precisando tuttavia che *"la relazione dovrebbe descrivere con maggiore chiarezza quali siano i problemi legati ai diritti fondamentali che non sono sufficientemente affrontati a livello degli Stati membri o a livello di CEDU e che richiedono un'azione dell'UE. Essa dovrebbe identificare gli Stati membri privi di un quadro sul patrocinio a spese dello Stato che garantisca la corretta attuazione della direttiva sul diritto di avvalersi di un difensore, in modo che sia chiaro dove gli Stati membri non soddisfano i requisiti necessari e dove sia necessaria l'azione dell'UE per assicurare diritti minimi in tutta l'UE"*. Di conseguenza, le sezioni della valutazione d'impatto pertinenti sono state rafforzate ed è stata illustrata con maggior chiarezza l'insufficienza delle soluzioni esistenti.

Un altro esempio è la proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda una dichiarazione IVA standard⁶. Il comitato ha precisato che *"la relazione dovrebbe sviluppare ulteriormente l'analisi della sussidiarietà"*. In particolare, ha chiesto maggiori dettagli a dimostrazione del fatto che attualmente le dichiarazioni IVA non funzionano in modo efficiente e creano inutili oneri per le imprese, e che l'opzione preferita non comporterà oneri aggiuntivi per gli Stati membri in cui vigono sistemi IVA meno complessi. Le sezioni della valutazione d'impatto pertinenti sono state modificate secondo queste raccomandazioni, illustrando meglio il motivo per cui siano necessari alcune norme minime per ridurre gli ostacoli agli scambi transfrontalieri e gli oneri amministrativi per le imprese.

Gli aspetti relativi alla proporzionalità sono stati oggetto di dibattito, ad esempio, nella valutazione d'impatto che accompagna la proposta di regolamento sugli indici usati come valori di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari⁷. Il comitato ha raccomandato di fornire nella valutazione d'impatto *"una migliore spiegazione su come sarà garantita la proporzionalità, in particolare per i fornitori di dati/i produttori di valori di riferimento più piccoli o meno rischiosi"*. Di conseguenza, nella valutazione d'impatto riveduta è stata inserita una spiegazione più dettagliata che precisa, in particolare, come i requisiti siano stati concepiti per rendere le misure pianificate meno onerose per i produttori più piccoli.

Attraverso le sue raccomandazioni, il comitato per la valutazione d'impatto aiuta a migliorare l'analisi del rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I suoi pareri offrono un sostegno fondamentale al processo decisionale politico della Commissione.

I principi di sussidiarietà e di proporzionalità sono fondamentali anche nell'ambito delle valutazioni retrospettive che stabiliscono se le azioni dell'UE siano ancora necessarie, se stiano effettivamente dando i risultati attesi e se, in definitiva, stiano migliorando le condizioni delle imprese e dei cittadini europei e contribuendo al ruolo globale dell'UE in una misura non raggiungibile dai singoli Stati membri. La Commissione si è impegnata a "valutare prima di agire" e ad analizzare i risultati ottenuti in passato prima di considerare eventuali modifiche. La valutazione delle politiche dell'UE sta diventando parte integrante e

⁵ COM(2013) 824 final.

⁶ COM(2013) 721 final.

⁷ COM(2013) 641 final.

permanente dell'elaborazione delle politiche dell'UE, attraverso la raccolta di elementi di giudizio e l'identificazione di insegnamenti che alimentano il processo decisionale. Il valore aggiunto dell'UE, ovvero la valutazione del ruolo svolto dall'intervento a livello di UE e la valutazione della necessità di proseguire l'azione a tale livello, è in effetti uno dei cinque aspetti chiave (efficacia, efficienza, pertinenza, coerenza, valore aggiunto dell'UE) che vengono regolarmente esaminati nell'ambito della valutazione delle politiche e della legislazione dell'UE⁸.

2.2. Parlamenti nazionali

Nel 2013 la Commissione ha ricevuto 88 **pareri motivati**⁹ dai parlamenti nazionali sul rispetto del principio di sussidiarietà (cfr. allegato), il che equivale a un aumento del 25% rispetto all'anno precedente (70 pareri motivati nel 2012). Anche la percentuale dei pareri motivati ricevuti nel 2013 è cresciuta (14%) rispetto al totale dei pareri ricevuti dalla Commissione nell'ambito del più ampio dialogo politico con i parlamenti nazionali (621). Nel 2012 e 2011, poco più del 10% dei pareri erano pareri motivati.

Anche nel 2013, per la seconda volta, è stata fatta scattare dai parlamenti nazionali la procedura del "**cartellino giallo**" nel quadro del meccanismo di controllo della sussidiarietà, segnatamente in relazione alla proposta della Commissione di un regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea¹⁰. Questo caso verrà trattato più dettagliatamente nel capitolo 3.

I pareri motivati continuano a essere estremamente vari, sia per la forma che per il tipo di argomentazioni avanzate dai parlamenti nazionali per suffragare l'asserita violazione del principio di sussidiarietà. Analogamente al 2012, nel 2013 i parlamenti nazionali hanno formulato pareri motivati su molteplici tematiche. Gli 88 pareri motivati hanno infatti riguardato 36¹¹ proposte della Commissione. Dopo la proposta sulla Procura europea, che ha generato 13 pareri motivati, quella che ha suscitato il maggior numero di pareri motivati (9) è stata la proposta di direttiva che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere¹². I parlamenti nazionali hanno formulato 7 pareri motivati in relazione alla proposta di direttiva sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati¹³ nonché in relazione alla proposta di regolamento che istituisce un quadro normativo per l'accesso al mercato dei servizi portuali e la trasparenza finanziaria dei porti¹⁴ (per ulteriori dettagli cfr. allegato della presente relazione).

Come nel 2012, il *Riksdag* svedese è stato il parlamento nazionale che ha formulato il numero nettamente più elevato di pareri motivati (9), anche se inferiore rispetto al 2012 (20). Il *Bundesrat* austriaco e il *Seimas* lituano sono al secondo posto (con 6 pareri motivati

⁸ Comunicazione "Consolidare le basi della regolamentazione intelligente: migliorare la valutazione" — COM(2013) 686 final del 2.10.2013.

⁹ Cfr. nota 44.

¹⁰ COM(2013) 534 final.

¹¹ La Commissione ha ricevuto 88 pareri motivati, alcuni dei quali riguardavano più di un documento.

¹² COM(2013) 133 final.

¹³ COM(2012) 788 final.

¹⁴ COM(2013) 296 final.

ciascuno), seguiti dalle due camere spagnole (il *Congreso de los Diputados* e il *Senado*), dalla *Kamra tad-Deputati* maltese, dalla *Tweede Kamer* olandese e dalla *House of Commons* del Regno Unito (5 pareri motivati ciascuna).

2.3. Parlamento europeo e Consiglio

a) Parlamento europeo

Per quanto riguarda i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, il Parlamento europeo ha consolidato la prassi di supportare le proprie relazioni d'iniziativa di carattere legislativo, a norma dell'articolo 225 del TFUE, con un'analisi del potenziale valore aggiunto dell'UE basata su riscontri oggettivi. Nel 2013 sono state ultimate in totale cinque valutazioni che accompagnano le relazioni d'iniziativa di carattere legislativo del Parlamento europeo. Tali valutazioni riguardano:

- una migliore governance del mercato unico;
- la lotta alla violenza contro le donne;
- una direttiva sul trasferimento transfrontaliero della sede legale di una società (la 14^a direttiva di diritto societario);
- l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro di pari valore;
- lo statuto delle mutue europee.

Nel 2013 sono state inoltre completate cinque valutazioni sul "costo della non-Europa" volte a esaminare i possibili miglioramenti e/o la realizzazione di un "bene pubblico" attraverso un'azione a livello di UE in specifici settori politici. Queste valutazioni riguardano:

- la politica di sicurezza e di difesa comune;
- un migliore coordinamento dei donatori dell'UE;
- la codificazione UE del diritto internazionale privato;
- il mercato unico per l'energia;
- la promozione della libera circolazione di cittadini e imprese semplificando l'accettazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea.

Nel 2013 l'unità Valutazione d'impatto ex ante del Parlamento europeo ha prodotto 50 prime analisi di valutazioni d'impatto della Commissione, due analisi dettagliate di valutazioni d'impatto della Commissione, tre valutazioni d'impatto sugli emendamenti del Parlamento (in totale sono stati valutati 20 emendamenti) e una valutazione d'impatto alternativa (in un caso in cui la Commissione non aveva elaborato una valutazione d'impatto).

b) Consiglio

A norma dell'articolo 4, comma 3, del protocollo n. 2, il Consiglio trasmette i progetti di atti legislativi presentati da un gruppo di Stati membri, dalla Corte di giustizia, dalla Banca

centrale europea (BCE) o dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), e i progetti modificati, ai parlamenti nazionali. A corollario di tale obbligo (a norma dell'articolo 6, comma 2, del medesimo protocollo), il presidente del Consiglio trasmette i pareri su un progetto di atto legislativo, presentato da un gruppo di Stati membri, ai governi di tali Stati membri. Analogamente, il presidente del Consiglio trasmette i pareri su un progetto di atto legislativo presentato dalla Corte di giustizia, dalla BCE o dalla BEI all'istituzione o organo interessato (a norma dell'articolo 6, comma 3, del medesimo protocollo).

Oltre a questi obblighi previsti dal trattato, il Segretariato generale del Consiglio tiene informati i membri del Consiglio sui pareri degli Stati membri riguardo ai progetti di atto legislativo presentati da altre istituzioni. Nel 2013 il Segretariato del Consiglio ha ricevuto un cospicuo numero di pareri e pareri motivati dai parlamenti nazionali, formulati a norma del protocollo e nel quadro del dialogo politico tra i parlamenti nazionali e la Commissione. Tali pareri sono stati trasmessi ai membri del Consiglio per informazione.

Inoltre, nel quadro delle procedure legislative, il Consiglio verifica il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità quando rivede le valutazioni d'impatto che accompagnano le proposte della Commissione.

2.4. Comitato delle regioni

Nel 2013 il Comitato delle regioni (CdR) ha adottato e attuato il suo primo programma di lavoro sulla sussidiarietà¹⁵, comprendente cinque iniziative¹⁶, selezionate dal programma di lavoro della Commissione europea in base a criteri concordati¹⁷, su cui svolgere un monitoraggio particolarmente attento dal punto di vista del rispetto del principio di sussidiarietà.

Poiché nella maggior parte degli Stati membri l'attuazione della legislazione UE in materia di rifiuti è di competenza degli enti locali e regionali, il CdR ha monitorato attentamente la revisione della politica e della normativa UE in materia di rifiuti, consultando il gruppo di esperti della sussidiarietà e la rete di controllo della sussidiarietà. Per quanto riguarda l'iniziativa "pacchetto Porti", è emerso il timore che essa non tenesse sufficientemente conto dei particolari contesti locali e regionali esistenti in Europa; in concomitanza con le otto settimane del sistema di allerta precoce è stata avviata una consultazione dei parlamenti e dei governi regionali sugli aspetti dell'iniziativa relativi alla sussidiarietà e alla proporzionalità. Tutte le parti consultate hanno concluso che l'iniziativa era conforme al principio di sussidiarietà, mentre sono stati individuati alcuni problemi per quanto riguarda la proporzionalità.

Il 25 settembre 2013 il CdR ha organizzato, in collaborazione con ESPON (Osservatorio in rete dell'assetto del territorio europeo), un seminario di valutazione d'impatto territoriale

¹⁵ CdR 2336/2012, adottato dall'Ufficio di presidenza del CdR il 30 gennaio 2013.

¹⁶ 1. Revisione della politica e della legislazione UE in materia di rifiuti;
2. pacchetto Porti (in sostituzione dell'iniziativa "Cintura blu" scelta inizialmente);
3. mobilità urbana;
4. fatturazione elettronica negli appalti pubblici;
5. quadro di valutazione ambientale, climatica ed energetica ai fini dell'estrazione sicura di idrocarburi non convenzionali.

¹⁷ Le iniziative devono: a) presentare un chiaro interesse politico per gli enti locali e regionali; b) essere in rapporto con le competenze degli enti locali e regionali; c) avere una dimensione potenziale di sussidiarietà.

utilizzando per la prima volta la metodologia Quick Scan¹⁸, al fine di esaminare questa iniziativa. È stata altresì lanciata una consultazione dei parlamenti e governi regionali sulla sussidiarietà e sulla proporzionalità della proposta di direttiva sulla fatturazione elettronica degli appalti pubblici, dato il potenziale impatto dell'iniziativa sui costi e sugli oneri amministrativi a carico degli enti locali e regionali. Secondo la maggior parte dei partecipanti il principio di sussidiarietà è stato rispettato. Sono state tuttavia sollevate alcune questioni per quanto riguarda la proporzionalità. In particolare è stato evidenziato che la proposta non teneva sufficientemente conto del punto di vista degli enti locali e regionali.

Al di fuori del programma di lavoro della Commissione, è stato anche consultato il gruppo di esperti sulla sussidiarietà per la preparazione del parere d'iniziativa del CdR sul tema "Il decentramento nell'Unione europea e il ruolo delle autonomie locali e regionali nella definizione e nell'attuazione delle politiche dell'UE"¹⁹.

Onde sostenere il controllo della sussidiarietà, il CdR ha ulteriormente migliorato REGPEX, uno strumento on line destinato alle regioni con poteri legislativi, che ora comprende anche una carta interattiva di tali regioni e profili analitici di ciascun parlamento regionale. Per valutare l'esperienza del sistema di allerta precoce e diffondere gli esempi di buone pratiche, il CdR ha pubblicato uno studio intitolato *The Subsidiarity Early Warning System of the Lisbon Treaty — the role of regional parliaments with legislative powers and other subnational authorities* (Il sistema di allerta precoce del trattato di Lisbona — Il ruolo dei parlamenti regionali con poteri legislativi e di altre autorità subnazionali).

Alcuni pareri del CdR del 2013 sollevano dubbi sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte di iniziative legislative europee. Nel parere in merito alla proposta di direttiva che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere²⁰ il CdR sostiene che la proposta non rispetta i principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Nei pareri dedicati rispettivamente alla proposta di regolamento relativo ai controlli ufficiali²¹ e alla proposta di direttiva sulla lavorazione, la presentazione e la vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati²², il CdR ha espresso preoccupazione per l'uso degli atti delegati.

Si rimanda inoltre alla "Relazione annuale sulla sussidiarietà 2013" pubblicata dal Comitato delle regioni²³.

2.5. Corte di giustizia

Nel 2013 la Corte di giustizia non ha emesso sentenze chiave sul principio di sussidiarietà, tuttavia il Tribunale ha pronunciato due sentenze su tale principio.

Nella causa T-31/07, *Du Pont de Nemours e altri/Commissione*, alcune società hanno presentato un ricorso di annullamento di una direttiva della Commissione che includeva, entro certi limiti, il flusilazolo quale sostanza attiva nei prodotti fitosanitari a norma della

¹⁸ Questa metodologia, che associa uno strumento standardizzato basato su indicatori alla raccolta sistematica di conoscenze esperte tramite seminari, consente di effettuare una rapida analisi ex ante del potenziale impatto della legislazione UE sullo sviluppo delle regioni. Essa tratta gli impatti potenziali a livello generale utilizzando indicatori comuni per le regioni europee NUTS 2.

¹⁹ CdR 2214/2012.

²⁰ CdR 3766/2013.

²¹ CdR 5295/2013.

²² CdR 2062/2013.

²³ <https://portal.cor.europa.eu/subsidiarity/news/Pages/Subsidiarity-Annual-Report-2013.aspx>.

direttiva 91/414/CE²⁴. Uno dei motivi del ricorso era la violazione del principio di sussidiarietà. Nella sentenza del 12 aprile 2013 il Tribunale ha sottolineato che il principio si applica solo ai settori che non sono di competenza esclusiva dell'UE (punto 202). Poiché la direttiva 91/414/CE conferisce alle autorità dell'Unione una competenza esclusiva per determinare le sostanze attive da utilizzarsi nei prodotti fitosanitari e per imporre restrizioni alla loro accettazione (punti 203 e 204), la misura adottata nell'esercizio di tale competenza è stata ritenuta non rientrante nel campo di applicazione del principio di sussidiarietà (punto 205). Il Tribunale ha quindi respinto l'argomento dei ricorrenti confermando la propria giurisprudenza in materia²⁵.

Nella causa T-526/10, *Inuit Tapiriit Kanatami e altri/Commissione*, i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento del regolamento della Commissione recante modalità di applicazione relative al commercio dei prodotti derivati dalla foca²⁶, adducendo tra i motivi del ricorso la violazione del principio di sussidiarietà. Nella sentenza del 25 aprile 2013 il Tribunale ha respinto la domanda. Il Tribunale ha messo in evidenza la giurisprudenza secondo la quale il principio di sussidiarietà si applica alle misure dell'UE in conformità dell'articolo 114 del TFUE, "in quanto tale disposizione non attribuisce [all'UE] una competenza esclusiva a regolamentare le attività economiche nel mercato interno, ma solo la competenza a migliorare le condizioni di instaurazione e di funzionamento di quest'ultimo, attraverso l'eliminazione di ostacoli alla libera circolazione delle merci e alla libera prestazione dei servizi o l'eliminazione di distorsioni della concorrenza" (punto 84)²⁷. Secondo il Tribunale era giocoforza constatare che "lo scopo del regolamento di base [non poteva] essere realizzato in modo soddisfacente mediante un'azione intrapresa dai soli Stati membri e presuppone[va] un'azione a livello dell'Unione, come lo dimostra l'evoluzione eterogenea delle normative nazionali nel caso di specie". Di conseguenza lo scopo dell'azione prevista può essere realizzato meglio a livello dell'Unione e il regolamento non viola il principio di sussidiarietà (punto 85).

3. PRINCIPALI CASI NEI QUALI SONO STATI SOLLEVATI RILIEVI SOTTO IL PROFILO DELLA SUSSIDIARIETÀ E DELLA PROPORZIONALITÀ

Proposta di regolamento che istituisce la Procura europea

La proposta della Commissione sull'istituzione di una Procura europea²⁸ è stata adottata il 17 luglio 2013. Scopo della proposta è l'istituzione di una Procura europea per individuare e perseguire gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE. La Procura europea sarebbe istituita come organismo dell'Unione a struttura decentrata che, per la maggior parte delle sue attività, si appoggerebbe alle autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale e al diritto nazionale.

²⁴ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

²⁵ Causa T-420/05 R, *Vischim/Commissione* (Raccolta 2009, pag. II-3841, punto 223).

²⁶ Regolamento (UE) n. 737/2010 della Commissione, del 10 agosto 2010, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (GU L 216 del 17.8.2010, pag. 1).

²⁷ Causa C-491/01, *British American Tobacco (Investments) e Imperial Tobacco* (Raccolta 2002, pag. I-11453, punto 179).

²⁸ COM(2013) 534 final.

I parlamenti nazionali hanno formulato 13 pareri motivati²⁹ su questa proposta, pari a 18 voti su 56³⁰. Conformemente all'articolo 7, comma 2, del protocollo n. 2, in questo caso per far scattare il cartellino giallo erano necessari 14 voti.

Nel 2013 sette altre camere dei parlamenti nazionali³¹ hanno espresso pareri su questa proposta nell'ambito del dialogo politico. Tali pareri non considerano la proposta della Commissione incompatibile con il principio di sussidiarietà, ma commentano alcuni suoi elementi specifici³².

Il 6 novembre 2013 la Commissione ha confermato l'attivazione del meccanismo di controllo della sussidiarietà di cui all'articolo 7, comma 2, del protocollo n. 2. La Commissione ha quindi riesaminato la proposta, pubblicando in seguito una comunicazione³³ in cui analizza attentamente i pareri motivati presentati dai parlamenti nazionali sotto il profilo del principio di sussidiarietà. Nell'analizzare i pareri motivati, la Commissione ha distinto tra le argomentazioni sul principio di sussidiarietà, o che potevano essere interpretate come rilievi sulla sussidiarietà, e le altre argomentazioni (rispetto del principio di proporzionalità, scelte politiche non correlate alla sussidiarietà e altre questioni politiche o giuridiche). Le obiezioni principali sollevate dai parlamenti nazionali sul principio di sussidiarietà sono state le seguenti:

- Il ragionamento sulla sussidiarietà

Secondo alcuni parlamenti nazionali la Commissione non ha spiegato sufficientemente le ragioni per cui la proposta è compatibile con il principio di sussidiarietà. Le ragioni addotte dalla Commissione sono state ritenute insufficienti. Inoltre, le spiegazioni sarebbero dovute figurare sia nella relazione sia nella valutazione d'impatto.

In seguito al riesame, la Commissione ha concluso che la relazione e la scheda finanziaria legislativa che accompagna la proposta spiegano in modo sufficiente perché l'obiettivo strategico non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può essere conseguito meglio a livello di Unione (ad esempio, discontinuità dell'azione di contrasto e mancanza di una politica penale comune europea).

- L'asserita sufficienza dei meccanismi esistenti

Secondo diversi parlamenti nazionali l'azione investigativa e penale a livello degli Stati membri è sufficiente, come pure i meccanismi di coordinamento e di indagine esistenti a livello dell'Unione (Eurojust, Europol e OLAF). Alcune camere hanno affermato che la Commissione avrebbe dovuto aspettare l'adozione della direttiva relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale prima di introdurre nuovi strumenti legislativi in questo settore.

²⁹ CY *Vouli ton Antiprosopon* (2 voti), CZ *Senát* (1 voto), FR *Sénat* (1 voto), HU *Országgyűlés* (2 voti), IE *Houses of the Oireachtas* (ambedue le camere — 2 voti), MT *Kamra tad-Deputati* (2 voti), RO *Camera Deputaților* (1 voto), SI *Državni zbor* (1 voto), SE *Riksdag* (2 voti), NL *Eerste Kamer* (1 voto), NL *Tweede Kamer* (1 voto), UK *House of Commons* (1 voto) e UK *House of Lords* (1 voto).

³⁰ Ogni parlamento nazionale dispone di due voti; se il parlamento nazionale è bicamerale, a ciascuna camera è attribuito un voto. Ogni camera ha il diritto di formulare un proprio parere motivato in maniera autonoma.

³¹ PL *Senat*, DE *Bundesrat*, PT *Assembleia da República*, RO *Senatul*, IT Senato della Repubblica, FR *Assemblée nationale*, FI *Eduskunta*. Nel 2014 sono stati presentati ulteriori pareri.

³² La Commissione ha risposto a queste osservazioni non legate alla sussidiarietà inviando una lettera a ciascun parlamento nazionale.

³³ COM(2013) 851 final.

La Commissione ha osservato che, stando a informazioni statistiche obiettive e chiare, l'obiettivo del trattato di assicurare un livello di protezione efficace, dissuasivo ed equivalente degli interessi finanziari dell'UE non era stato assicurato. Ha sottolineato che nessuno dei meccanismi od organismi esistenti era in grado di colmare le lacune individuate in relazione all'assunzione transfrontaliera delle prove, all'individuazione di collegamenti transfrontalieri e all'ottenimento di assistenza in un altro Stato membro, né tali questioni potevano essere risolte con misure soltanto nazionali.

La Commissione ha altresì rilevato che i miglioramenti ai meccanismi esistenti avrebbero, nel migliore dei casi, effetti marginali, in quanto tali meccanismi sono intrinsecamente limitati. Infine, ha sottolineato che la proposta di direttiva relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale e la proposta che istituisce la Procura europea hanno obiettivi diversi, seppure complementari.

- Il valore aggiunto della proposta sulla Procura europea

Diversi parlamenti nazionali hanno messo in dubbio il valore aggiunto della proposta, anche se alcuni hanno riconosciuto i vantaggi che possono derivare dall'istituzione della Procura europea. Secondo i parlamenti nazionali la Commissione non ha dimostrato che l'azione a livello di Unione può conseguire risultati migliori rispetto a un'azione a livello nazionale.

In risposta a tali pareri, la Commissione ha spiegato che il sistema proposto apporterebbe un notevole valore aggiunto alla lotta contro la frode a danno del bilancio dell'Unione. Uno dei principali miglioramenti attesi deriverebbe da una politica comune dell'Unione in materia di azione penale, che consentirebbe di colmare il divario tra il modo in cui i vari Stati membri indagano e perseguono la frode a danno del bilancio dell'Unione. Ciò consentirebbe inoltre di individuare i collegamenti transfrontalieri che non si potrebbero rilevare con indagini puramente nazionali e di dirigere e coordinare in modo più efficace le indagini. Infine, l'istituzione di una Procura europea decentrata permetterebbe di mettere in comune competenze e conoscenze per individuare e perseguire a livello europeo i casi di frode a danno del bilancio dell'Unione e consentirebbe di garantire un intervento in prossimità del luogo in cui è stato commesso il reato.

- Questioni relative alla struttura della Procura europea e alla natura e portata della sua competenza

Per quanto riguarda la struttura della Procura europea, la Commissione ha osservato che dotare la Procura europea di una struttura collegiale, come suggerito da diversi parlamenti nazionali, rischia di ostacolarne l'efficienza e di rendere meno efficiente il processo decisionale. In risposta alle domande sulla natura e sulla portata della competenza della Procura europea, la Commissione ha sottolineato che i reati in questione, compresi quelli non transfrontalieri, rivestono un'intrinseca dimensione europea. Limitare la competenza ad alcuni casi non solo ridurrebbe il valore aggiunto della Procura europea, ma metterebbe anche in discussione la competenza dell'Unione in materia.

Ciò non significa che la competenza esclusiva della Procura europea andrà ad escludere le autorità nazionali dai casi che quella tratta, visto che verrebbero coinvolti le autorità di contrasto nazionali e i procuratori europei delegati situati negli Stati membri, che sono allo stesso tempo pubblici ministeri nazionali.

In seguito a questo attento riesame, la Commissione ha concluso che la proposta è conforme al principio di sussidiarietà e ha deciso di mantenerla.

*Proposta di direttiva che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere*³⁴

La proposta della Commissione che ha suscitato il secondo maggior numero di pareri motivati nel 2013 è stata la proposta di direttiva che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere. I parlamenti nazionali hanno formulato nove pareri motivati sulla proposta³⁵, per un totale di 13 voti. Inoltre, nel 2013, cinque ulteriori camere hanno inviato pareri nell'ambito del dialogo politico, senza tuttavia ritenere la proposta incompatibile con il principio di sussidiarietà³⁶.

Secondo alcuni parlamenti nazionali la Commissione non aveva adeguatamente dimostrato il valore aggiunto degli obblighi a livello di UE nel settore della pianificazione dello spazio marittimo e della gestione integrata delle zone costiere, e la direttiva avrebbe accresciuto in maniera significativa l'onere amministrativo e gli obblighi in materia di informazione senza apportare benefici adeguati. Inoltre, alcuni pareri motivati hanno messo in discussione la base giuridica suggerita per la proposta.

Nella risposta a questi pareri motivati la Commissione ha sottolineato che la proposta di direttiva apporterebbe un valore aggiunto in quanto permetterebbe agli Stati membri di raggiungere standard minimi comuni che consentono di migliorare la cooperazione transfrontaliera e di sostenere l'attuazione puntuale della normativa correlata. La Commissione ha rilevato che le attività marittime e costiere hanno un impatto transfrontaliero, sovente a livello di UE, e che i processi di pianificazione nazionali differiscono notevolmente. Occorre quindi istituire un quadro a livello di UE per guidare i processi di pianificazione dello spazio marittimo e integrare la gestione delle zone costiere. La Commissione ha evidenziato che la direttiva proposta lascerebbe agli Stati membri ampia discrezionalità per decidere come conseguire gli obiettivi, sottolineando che la cooperazione internazionale renderebbe più semplice coinvolgere i paesi terzi pertinenti nella pianificazione dello spazio marittimo e nella gestione integrata delle zone costiere. La direttiva proposta consentirebbe agli Stati membri di scegliere come e con quali mezzi cooperare con i paesi terzi, a patto che essi si adoperino al massimo per coordinare i loro piani e le loro strategie con quelli del paese terzo interessato. Il testo concordato politicamente dai colegislatori era coerente con queste reazioni.

³⁴ COM(2013) 133 final.

³⁵ BE *Sénat*, FI *Eduskunta*, DE *Bundesrat*, IE *Houses of the Oireachtas* (ambedue le camere), LT *Seimas*, PL *Senat*, SE *Riksdag*, NL *Eerste Kamer*, NL *Tweede Kamer*.

³⁶ IT Senato della Repubblica, DK *Folketing*, EE *Riigikogu*, RO *Senatul* e PT *Assembleia da República*.

*Proposta di direttiva sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati*³⁷

La normativa proposta consta di nuove norme rafforzate sulle modalità di fabbricazione e di presentazione dei prodotti del tabacco nell'UE. Essa ha suscitato sette pareri motivati, per un totale di 11 voti³⁸. Inoltre, otto parlamenti nazionali³⁹ hanno inviato pareri nell'ambito del dialogo politico, senza tuttavia ritenere la proposta incompatibile con il principio di sussidiarietà. Due camere⁴⁰ hanno inviato pareri secondo cui la proposta violerebbe il principio di sussidiarietà; essendo però pervenuti dopo la scadenza, non sono stati presi in considerazione nel calcolo del raggiungimento della soglia.

Secondo alcune camere la regolamentazione di alcuni tipi di prodotti del tabacco, come i prodotti a rischio ridotto, è di competenza nazionale. Altre camere hanno criticato il trasferimento alla Commissione del potere di adottare atti delegati. Inoltre, è stata messa in discussione la base giuridica della proposta, in quanto non armonizzerebbe la normativa degli Stati membri sui prodotti del tabacco. I parlamenti nazionali hanno altresì puntualizzato che il divieto riguardante le sigarette *slim*, quelle al mentolo e le confezioni di peso inferiore ai 40 g per il tabacco da arrotolare, non determinerebbe un migliore funzionamento del mercato interno.

Nelle risposte la Commissione ha sottolineato che la proposta non imporrebbe restrizioni all'immissione sul mercato di prodotti a rischio ridotto. Ha altresì spiegato che il ricorso al potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE è stato ritenuto necessario al fine di rendere pienamente operativa la direttiva. Le deleghe di potere descritte nella proposta prevedono criteri chiari e concisi, dando discrezionalità limitata alla Commissione. Per quanto riguarda la base giuridica della proposta, la Commissione ha osservato che l'attuale direttiva persegue essenzialmente gli stessi obiettivi dello strumento proposto per la sua revisione e che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha confermato la legittimità dell'articolo 114 quale base giuridica dell'attuale direttiva⁴¹. Pertanto, tale base giuridica è appropriata per aggiornare il livello di armonizzazione esistente, rimuovere gli ostacoli sul mercato interno dovuti a sviluppi normativi divergenti negli Stati membri e prevenire l'elusione delle norme che disciplinano il mercato interno. Secondo la Commissione l'articolo 114 del TFUE fornisce una base giuridica che consente un'armonizzazione piena, parziale o minima e permette di lasciare certe questioni alle competenze regolamentari degli Stati membri. La Commissione ha precisato che gli Stati membri avevano iniziato ad adottare misure per disciplinare i prodotti del tabacco con aromi caratterizzanti, e pertanto ne proponeva l'armonizzazione per prevenire distorsioni di mercato. Ha altresì sottolineato che la proposta avrebbe standardizzato solo alcuni aspetti della confezione, come il numero di sigarette contenute e le dimensioni delle avvertenze relative alla salute, che sono utili per la circolazione dei prodotti nel mercato interno e garantiscono allo stesso tempo la piena visibilità delle avvertenze.

³⁷ COM(2012) 788 final.

³⁸ CZ *Poslanecká sněmovna* (1 voto), DK *Folketing* (2 voti), EL *Vouli ton Ellinon* (2 voti), IT Senato della Repubblica (1 voto), PT *Assembleia da República* (2 voti), RO *Camera Deputaţilor* (1 voto) e SE *Riksdag* (2 voti).

³⁹ AT *Bundesrat*, CZ *Sénat*, DE *Bundesrat*, FR *Assemblée nationale*, PL *Senat*, RO *Senat*, SK *Národná Rada*, HU *Országgyűlés*.

⁴⁰ BG *Narodno Sabranie* e IT *Camera dei Deputati*.

⁴¹ Cfr. causa C-491/01, *BAT* (Raccolta 2002, pag. I-11453).

*Proposta di regolamento che istituisce un quadro normativo per l'accesso al mercato dei servizi portuali e la trasparenza finanziaria dei porti*⁴²

La proposta intende migliorare le operazioni portuali e le connessioni per il successivo trasporto nei porti marittimi della rete transeuropea di trasporto. Il quadro normativo oggetto della proposta contribuirebbe a garantire una vera parità di condizioni giuridiche e ad aumentare la certezza del diritto per gli operatori portuali e gli investitori. La proposta definisce procedure trasparenti e aperte per la designazione dei prestatori di servizi portuali, norme per prevenire possibili tariffe abusive da parte degli operatori con diritti esclusivi e norme che garantiscono la trasparenza nell'uso dei fondi pubblici. I parlamenti nazionali hanno formulato sette pareri motivati in merito alla proposta, per un totale di 11 voti⁴³. Inoltre, tre camere hanno inviato pareri nell'ambito del dialogo politico, senza tuttavia ritenere la proposta incompatibile con il principio di sussidiarietà⁴⁴.

Secondo alcuni parlamenti nazionali le finalità della proposta potrebbero essere realizzate meglio ricorrendo a strumenti normativi non vincolanti (*soft law*) o a una direttiva. Altri hanno criticato il fatto che gli Stati membri perderebbero il diritto e la possibilità di continuare a regolamentare il loro settore portuale con atti giuridici nazionali e che il regolamento proposto rischia di introdurre effetti controproducenti sul funzionamento delle economie e delle infrastrutture nei territori coinvolti.

Nelle risposte la Commissione ha dichiarato che la proposta di regolamento si applica unicamente ai porti della rete transeuropea di trasporto (TEN-T), che il Parlamento europeo e il Consiglio hanno ritenuto importante per il mercato interno e la coesione territoriale dell'UE nell'ambito del regolamento (UE) n. 1315/2013 sullo sviluppo della TEN-T. Il regolamento inquadra i principi esistenti del trattato già applicabili al settore portuale, introducendo due insiemi di norme fondamentali: condizioni di accesso al mercato non discriminatorie e trasparenti per i prestatori di servizi portuali e rispetto delle regole di trasparenza finanziaria nell'uso dei fondi pubblici nei porti. La Commissione ha puntualizzato la sua intenzione di mantenere neutrali le disposizioni del regolamento rispetto all'organizzazione interna degli Stati membri per quanto riguarda i loro sistemi portuali. Per quanto concerne la scelta dello strumento giuridico, la Commissione ha sottolineato la propria preferenza per un regolamento piuttosto che per una direttiva, dal momento che uno dei principali obiettivi della proposta è garantire condizioni di parità, il che richiede un'attuazione uniforme delle poche ma essenziali norme.

La Commissione ha infine evidenziato che il regolamento lascerebbe agli Stati membri la flessibilità necessaria per tenere conto di particolari circostanze. Inoltre, gli Stati membri manterrebbero la possibilità di scegliere tra varie forme di accesso al mercato. Essi, ad esempio, non sarebbero obbligati ad aprire alla concorrenza servizi che, a loro avviso, dovrebbero continuare a essere disciplinati da ragioni di interesse pubblico debitamente giustificate. La Commissione ha altresì sottolineato il fatto che per attirare investitori è necessaria una concorrenza non distorta tra i porti della TEN-T, in particolare tra quelli situati in Stati membri diversi, e che questo obiettivo non può essere conseguito dagli Stati membri da soli.

⁴² COM(2013) 296 final.

⁴³ FR *Assemblée nationale* (1 voto), IT Senato della Repubblica (1 voto), LV *Saeima* (2 voti), MT *Kamra tad-Deputati* (2 voti), PL *Sejm* (1 voto), ES *Congreso de los Diputados and Senado* (ambidue le camere — 2 voti) e SE *Riksdag* (2 voti).

⁴⁴ PT *Assembleia da República*, PL *Senat* e DE *Bundesrat*.

4. CONCLUSIONI

Nel 2013 le discussioni interistituzionali sui principi di sussidiarietà e di proporzionalità sono proseguite e la procedura del "cartellino giallo", fatta scattare per la seconda volta dai parlamenti nazionali, è stata un evento di rilievo.

Gli 88 pareri motivati presentati dai parlamenti nazionali nel 2013 hanno riguardato 36 documenti diversi della Commissione. Questo sembra confermare una tendenza già osservata negli anni precedenti: i parlamenti nazionali hanno interessi politici eterogenei e seguono priorità diverse nello scegliere le proposte della Commissione da esaminare nell'ambito del meccanismo di controllo della sussidiarietà. Sembrano anche applicare criteri distinti nel valutare il rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle proposte.

Tutte le istituzioni coinvolte nel processo legislativo si sono adoperate per garantire il controllo del principio di sussidiarietà. La Commissione ha continuato a condurre valutazioni approfondite del rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità nelle varie fasi. Prima di adottare proposte legislative, essa fornisce valutazioni (ad esempio nelle tabelle di marcia e nelle valutazioni d'impatto) e, in seguito all'adozione, esamina e risponde ai pareri motivati dei parlamenti nazionali che hanno espresso riserve sotto il profilo della sussidiarietà.

Inoltre, sia il Parlamento europeo che il Comitato delle regioni hanno posto tra le loro priorità il controllo della sussidiarietà e le questioni connesse al monitoraggio. Il Parlamento europeo ha continuato a supportare le sue relazioni d'iniziativa di carattere legislativo con analisi del potenziale valore aggiunto dell'UE basate su riscontri oggettivi. In modo analogo, il Comitato delle regioni ha intensificato il suo lavoro in materia di sussidiarietà, in particolare adottando e attuando per la prima volta un programma di lavoro sulla sussidiarietà.

Allegato

Elenco dei documenti della Commissione per i quali i parlamenti nazionali hanno inviato alla Commissione pareri motivati⁴⁵

in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà nel 2013

	Documento della Commissione	Titolo	Numero di pareri motivati (protocollo n. 2)	Numero di voti (protocollo n. 2) ⁴⁶	Camera nazionale che ha inviato pareri motivati
1	COM(2013) 534	Proposta di regolamento che istituisce la Procura europea	13 ⁴⁷	18 (soglia raggiunta per il cartellino giallo) ⁴⁸	CY <i>Vouli ton Antiprosopon</i> (2 voti) CZ <i>Senát</i> (1 voto) FR <i>Sénat</i> (1 voto) HU <i>Országgyűlés</i> (2 voti) IE <i>Houses of the Oireachtas</i> (ambedue le camere — 2 voti) MT <i>Kamra tad-Deputati</i> (2 voti) RO <i>Camera Deputaților</i> (1 voto) SI <i>Državni zbor</i> (1 voto) SE <i>Riksdag</i> (2 voti) NL <i>Eerste Kamer</i> (1 voto) NL <i>Tweede Kamer</i> (1 voto) UK <i>House of Commons</i> (1 voto) UK <i>House of Lords</i> (1 voto)

⁴⁵ Per essere considerato parere motivato ai sensi del protocollo n. 2, il parere deve indicare chiaramente il motivo per cui il parlamento nazionale ritiene la proposta legislativa non conforme al principio di sussidiarietà ed essere inviato alla Commissione entro un termine di otto settimane dalla data di trasmissione della proposta ai parlamenti nazionali.

⁴⁶ Ai sensi del protocollo n. 2, ciascun parlamento nazionale dispone di due voti; nel caso di un sistema bicamerale, ciascuna camera dispone di un voto. Qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di un progetto di atto legislativo rappresentino almeno un terzo dell'insieme dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali, è raggiunta la soglia del cartellino giallo, ossia il progetto di atto legislativo deve essere riesaminato. Con l'adesione della Croazia l'1.7.2013, 19 voti su 56 rappresentano un terzo dell'insieme dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali.

⁴⁷ Di cui uno proveniva congiuntamente dalle due camere irlandesi *Houses of the Oireachtas* ed è stato quindi conteggiato come un parere motivato proveniente da due camere.

⁴⁸ Ai sensi del protocollo n. 2, nel caso di un progetto di atto legislativo presentato sulla base dell'articolo 76 del TFUE (riguardante lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia), la soglia del cartellino giallo è raggiunta quando i pareri motivati rappresentano almeno un quarto dell'insieme dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali. Con l'adesione della Croazia l'1.7.2013, 14 voti su 56 rappresentano un quarto dell'insieme dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali.

2	COM(2013) 133	Proposta di direttiva che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere	9 ⁴⁹	13	BE <i>Vlaams Parlement</i> (1 voto) FI <i>Eduskunta</i> (2 voti) DE <i>Bundesrat</i> (1 voto) IE <i>Houses of the Oireachtas</i> (ambedue le camere — 2 voti) LT <i>Seimas</i> (2 voti) PL <i>Senat</i> (1 voto) SE <i>Riksdag</i> (2 voti) NL <i>Eerste Kamer</i> (1 voto) NL <i>Tweede Kamer</i> (1 voto)
3	COM(2012) 788	Proposta di direttiva sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati	7	11	CZ <i>Poslanecká sněmovna</i> (1 voto) DK <i>Folketing</i> (2 voti) EL <i>Vouli ton Ellinon</i> (2 voti) IT Senato della Repubblica (1 voto) PT <i>Assembleia da República</i> (2 voti) RO <i>Camera Deputaților</i> (1 voto) SE <i>Riksdag</i> (2 voti)
4	COM(2013) 296	Proposta di regolamento che istituisce un quadro normativo per l'accesso al mercato dei servizi portuali e la trasparenza finanziaria dei porti	7 ⁵⁰	11	FR <i>Assemblée nationale</i> (1 voto) IT Senato della Repubblica (1 voto) LV <i>Saeima</i> (2 voti) MT <i>Kamra tad-Deputati</i> (2 voti) PL <i>Sejm</i> (1 voto) ES <i>Congreso de los Diputados e Senado</i> (ambedue le camere — 2 voti) SE <i>Riksdag</i> (2 voti)
5	COM(2013) 28 ⁵¹	Proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE)	6	9	AT <i>Bundesrat</i> (1 voto) LT <i>Seimas</i> (2 voti) LU <i>Chambre des Députés</i>

⁴⁹ Di cui uno proveniva congiuntamente dalle due camere irlandesi *Houses of the Oireachtas* ed è stato quindi conteggiato come un parere motivato proveniente da due camere.

⁵⁰ Di cui uno proveniva congiuntamente dalle due camere spagnole ed è stato quindi conteggiato come un parere motivato proveniente da due camere.

⁵¹ Quattro dei pareri motivati su questo documento della Commissione riguardavano collettivamente anche altri documenti diversi della Commissione.

		n. 1370/2007 per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia			(2 voti) ⁵² SE <i>Riksdag</i> (2 voti) ⁵³ NL <i>Eerste Kamer</i> (1 voto) ⁵⁴ NL <i>Tweede Kamer</i> (1 voto) ⁵⁵
6	COM(2013) 29 ⁵⁶	Proposta di direttiva che modifica la direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria	6	9	FR <i>Sénat</i> (1 voto) LT <i>Seimas</i> (2 voti) LU <i>Chambre des Députés</i> (2 voti) ⁵⁷ SE <i>Riksdag</i> (2 voti) ⁵⁸ NL <i>Eerste Kamer</i> (1 voto) ⁵⁹ NL <i>Tweede Kamer</i> (1 voto) ⁶⁰
7	COM(2012) 614 ⁶¹	Proposta di direttiva riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi	5 ⁶²	5	CZ <i>Poslanecká sněmovna</i> (1 voto) ⁶³ PL <i>Sejm</i> (1 voto) PL <i>Senat</i> (1 voto) UK <i>House of Commons</i> (1 voto)

⁵² Questo parere motivato della *Chambre des Députés* lussemburghese riguardava collettivamente i documenti COM(2013) 28 e COM(2013) 29.

⁵³ Questo parere motivato del *Riksdag* svedese riguardava collettivamente i documenti COM(2013) 27, COM(2013) 28, COM(2013) 29, COM(2013) 30 e COM(2013) 31, il “Quarto pacchetto ferroviario”.

⁵⁴ Questo parere motivato della *Eerste Kamer* olandese riguardava collettivamente i documenti COM(2013) 28 e COM(2013) 29.

⁵⁵ Questo parere motivato della *Tweede Kamer* olandese riguardava collettivamente i documenti COM(2013) 28 e COM(2013) 29.

⁵⁶ Quattro dei pareri motivati riguardanti questo documento della Commissione riguardavano collettivamente anche diversi altri documenti della Commissione.

⁵⁷ Come indicato sopra, questo parere motivato della *Chambre des Députés* lussemburghese riguardava collettivamente i documenti COM(2013) 28 e COM(2013) 29.

⁵⁸ Come indicato sopra, questo parere motivato del *Riksdag* svedese riguardava collettivamente i documenti COM(2013) 27, COM(2013) 28, COM(2013) 29, COM(2013) 30 e COM(2013) 31, il “Quarto pacchetto ferroviario”.

⁵⁹ Come indicato sopra, questo parere motivato della *Eerste Kamer* olandese riguardava collettivamente i documenti COM(2013) 28 e COM(2013) 29.

⁶⁰ Come indicato sopra, questo parere motivato della *Tweede Kamer* olandese riguardava collettivamente i documenti COM(2013) 28 e COM(2013) 29.

⁶¹ Due dei pareri motivati su questo documento della Commissione riguardavano collettivamente anche il documento COM(2012) 615.

⁶² La Commissione ha ricevuto tre pareri motivati su questo documento dal *Folketing* danese, dal *Riksdag* svedese e, collettivamente, dalla *Eerste Kamer* e *Tweede Kamer* olandesi (ambidue le camere), prima del 1° gennaio 2013.

⁶³ Questo parere motivato della *Poslanecká sněmovna* ceca riguardava collettivamente i documenti COM(2012) 614 e COM(2012) 615.

		delle società quotate in Borsa e relative misure			UK <i>House of Lords</i> (1 voto) ⁶⁴
8	COM(2013) 627	Proposta di regolamento che stabilisce misure riguardanti il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e per realizzare un continente connesso, recante modifica delle direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE e dei regolamenti (CE) n. 1211/2009 e (UE) n. 531/2012	4 ⁶⁵	7	AT <i>Bundesrat</i> (1 voto) IE <i>Houses of the Oireachtas</i> (ambedue le camere — 2 voti) MT <i>Kamra tad-Deputati</i> (2 voti) SE <i>Riksdag</i> (2 voti)
9	COM(2013) 27 ⁶⁶	Proposta di regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004	3	5	LT <i>Seimas</i> (2 voti) RO <i>Senatul</i> (1 voto) SE <i>Riksdag</i> (2 voti) ⁶⁷
10	COM(2013) 31 ⁶⁸	Proposta di direttiva sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione)	3	5	LT <i>Seimas</i> (2 voti) RO <i>Senatul</i> (1 voto) SE <i>Riksdag</i> (2 voti) ⁶⁹
11	COM(2013) 173	Proposta di regolamento che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle	3 ⁷⁰	4	BE <i>Chambre des Représentants</i> (1 voto) DE <i>Bundesrat</i> (1 voto) ES <i>Congreso de los Diputados</i> e <i>Senado</i> (ambedue le camere)

⁶⁴ Questo parere motivato della *House of Lords* britannica riguardava collettivamente i documenti COM(2012) 614 e COM(2012) 615.

⁶⁵ Di cui uno proveniva congiuntamente dalle due camere irlandesi *Houses of the Oireachtas* ed è stato quindi conteggiato come un parere motivato proveniente da due camere.

⁶⁶ Uno dei pareri motivati riguardanti questo documento della Commissione riguardava collettivamente anche i documenti COM(2013) 28, COM(2013) 29, COM(2013) 30 e COM(2013) 31.

⁶⁷ Come indicato sopra, questo parere motivato del *Riksdag* svedese riguardava collettivamente i documenti COM(2013) 27, COM(2013) 28, COM(2013) 29, COM(2013) 30 e COM(2013) 31, il "Quarto pacchetto ferroviario".

⁶⁸ Uno dei pareri motivati riguardanti questo documento della Commissione riguardava collettivamente anche i documenti COM(2013) 27, COM(2013) 28, COM(2013) 29 e COM(2013) 30.

⁶⁹ Come indicato sopra, questo parere motivato del *Riksdag* svedese riguardava collettivamente i documenti COM(2013) 27, COM(2013) 28, COM(2013) 29, COM(2013) 30 e COM(2013) 31, il "Quarto pacchetto ferroviario".

⁷⁰ Di cui uno proveniva congiuntamente dalle due camere spagnole ed è stato quindi conteggiato come un parere motivato proveniente da due camere.

		autorità di contrasto (Europol) e abroga le decisioni 2009/371/GAI e 2005/681/GAI			— 2 voti)
12	COM(2012) 615 ⁷¹	Comunicazione <i>Equilibrio di genere ai vertici delle società: un contributo a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva</i>	2	2	CZ <i>Poslanecká sněmovna</i> (1 voto) ⁷² UK <i>House of Lords</i> (1 voto) ⁷³
13	COM(2013) 30 ⁷⁴	Proposta di direttiva relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione)	2	4	LT <i>Seimas</i> (2 voti) SE <i>Riksdag</i> (2 voti) ⁷⁵
14	COM(2013) 147	Proposta di regolamento recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità	2	2	NL <i>Tweede Kamer</i> (1 voto) UK <i>House of Commons</i> (1 voto)
15	COM(2013) 262	Proposta di regolamento relativo alla produzione e alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale (testo unico sul materiale riproduttivo vegetale)	2	2	AT <i>Bundesrat</i> (1 voto) NL <i>Tweede Kamer</i> (1 voto)
16	COM(2013) 472	Proposta di regolamento sulle	2 ⁷⁶	4	EL <i>Vouli ton Ellinon</i> (2 voti) ES <i>Congreso de los Diputados</i>

⁷¹ I pareri motivati riguardanti questo documento della Commissione riguardavano collettivamente anche il documento COM(2012) 614.

⁷² Come indicato sopra, questo parere motivato della *Poslanecká sněmovna* ceca riguardava collettivamente i documenti COM(2012) 614 e COM(2012) 615.

⁷³ Come indicato sopra, questo parere motivato della *House of Lords* britannica riguardava collettivamente i documenti COM(2012) 614 e COM(2012) 615.

⁷⁴ Il parere motivato su questo documento della Commissione riguardava collettivamente anche i documenti COM(2013) 27, COM(2013) 28, COM(2013) 29 e COM(2013) 31.

⁷⁵ Come indicato sopra, questo parere motivato del *Riksdag* svedese riguardava collettivamente i documenti COM(2013) 27, COM(2013) 28, COM(2013) 29, COM(2013) 30 e COM(2013) 31, il "Quarto pacchetto ferroviario".

⁷⁶ Di cui uno proveniva congiuntamente dalle due camere spagnole ed è stato quindi conteggiato come un parere motivato proveniente da due camere.

		tariffe pagabili all'Agenzia europea per i medicinali per lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza relative ai medicinali per uso umano			e <i>Senado</i> (ambidue le camere — 2 voti)
17	COM(2013) 618 ⁷⁷	Proposta di direttiva che modifica, per quanto riguarda la definizione di "stupefacenti", la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti	2	2	UK <i>House of Commons</i> (1 voto) ⁷⁸ UK <i>House of Lords</i> (1 voto) ⁷⁹
18	COM(2013) 619 ⁸⁰	Proposta di regolamento sulle nuove sostanze psicoattive	2	2	UK <i>House of Commons</i> (1 voto) ⁸¹ UK <i>House of Lords</i> (1 voto) ⁸²
19	COM(2013) 721	Proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda una dichiarazione IVA standard	2	2	FR <i>Sénat</i> (1 voto) DE <i>Bundesrat</i> (1 voto)
20	COM(2012) 724	Proposta di	1 ⁸³	2	ES <i>Congreso de los Diputados</i>

⁷⁷ I pareri motivati riguardanti questo documento della Commissione riguardavano collettivamente anche il documento COM(2013) 619.

⁷⁸ Questo parere motivato della *House of Commons* britannica riguardava collettivamente i documenti COM(2012) 618 e COM(2012) 619.

⁷⁹ Questo parere motivato della *House of Lords* britannica riguardava collettivamente i documenti COM(2012) 618 e COM(2012) 619.

⁸⁰ I pareri motivati riguardanti questo documento della Commissione riguardavano collettivamente anche il documento COM(2013) 618.

⁸¹ Come indicato sopra, questo parere motivato della *House of Commons* britannica riguardava collettivamente i documenti COM(2012) 618 e COM(2012) 619.

⁸² Come indicato sopra, questo parere motivato della *House of Lords* britannica riguardava collettivamente i documenti COM(2012) 618 e COM(2012) 619.

		regolamento recante modifica di taluni atti legislativi nel settore delle statistiche dell'agricoltura e della pesca			e <i>Senado</i> (ambedue le camere — 2 voti)
21	COM(2013) 48 ⁸⁴	Proposta di direttiva recante misure volte a garantire un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dell'informazione nell'Unione	1	2	SE <i>Riksdag</i> (2 voti)
22	COM(2013) 71	Proposta di direttiva che attua una cooperazione rafforzata nel settore dell'imposta sulle transazioni finanziarie	1	2	SE <i>Riksdag</i> (2 voti)
23	COM(2013) 151	Proposta di direttiva relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, scambio di alunni, tirocinio retribuito e non retribuito, volontariato e collocamento alla pari (rifusione)	1	2	EL <i>Vouli ton Ellinon</i> (2 voti)
24	COM(2013) 168	Proposta modificata di direttiva relativa alla trasparenza delle misure che disciplinano la fissazione dei prezzi dei medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi pubblici di assicurazione malattia	1 ⁸⁵	2	ES <i>Congreso de los Diputados</i> e <i>Senado</i> (ambedue le camere — 2 voti)

⁸³ Questo parere motivato proveniva congiuntamente dalle due camere spagnole ed è stato quindi conteggiato come un parere motivato proveniente da due camere.

⁸⁴ Uno dei pareri motivati riguardanti questo documento della Commissione riguardava collettivamente anche il documento JOIN(2013) 1.

⁸⁵ Questo parere motivato proveniva congiuntamente dalle due camere spagnole ed è stato quindi conteggiato come un parere motivato proveniente da due camere.

25	COM(2013) 207	Proposta di direttiva recante modifica delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune società e di taluni gruppi di grandi dimensioni	1	2	EE <i>Riigikogu</i> (2 voti)
26	COM(2013) 228	Proposta di regolamento che promuove la libera circolazione di cittadini e imprese semplificando l'accettazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012	1	1	RO <i>Senatul</i> (1 voto)
27	COM(2013) 260	Proposta di regolamento relativo alla sanità animale	1	1	AT <i>Bundesrat</i> (1 voto)
28	COM(2013) 265	Proposta di regolamento relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante, sul materiale riproduttivo vegetale, sui prodotti fitosanitari	1	2	LU <i>Chambre des Députés</i> (2 voti)
29	COM(2013) 267	Proposta di regolamento relativo alle misure di	1	1	AT <i>Bundesrat</i> (1 voto)

		protezione contro gli organismi nocivi per le piante			
30	COM(2013) 409	Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda aeroporti, gestione del traffico aereo e servizi di navigazione aerea	1	2	MT <i>Kamra tad-Deputati</i> (2 voti)
31	COM(2013) 410	Proposta di regolamento relativo all'istituzione del cielo unico europeo (rifusione)	1	2	MT <i>Kamra tad-Deputati</i> (2 voti)
32	COM(2013) 520	Proposta di regolamento che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione delle crisi degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio	1	2	SE <i>Riksdag</i> (2 voti)
33	COM(2013) 535	Proposta di regolamento che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust)	1	1	CZ <i>Senát</i> (1 voto)
34	COM(2013) 550	Proposta di regolamento relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento tramite	1	1	FR <i>Sénat</i> (1 voto)

		carta			
35	COM(2013) 620	Proposta di regolamento recante disposizioni volte a prevenire e a gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive	1	1	AT <i>Bundesrat</i> (1 voto)
36	COM(2013) 641	Proposta di regolamento sugli indici usati come valori di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari	1	1	UK <i>House of Commons</i> (1 voto)
Numero di pareri motivati su documenti considerati singolarmente		99			
Numero di pareri motivati relativi a più documenti ⁸⁶		11 ⁸⁷			
TOTALE di pareri motivati ricevuti		88			

⁸⁶ Poiché alcuni pareri motivati riguardano più di un documento, la tabella indica il numero di pareri motivati formulati per ciascun documento. Per mostrare il numero di pareri motivati ricevuti dalla Commissione, viene dedotto il numero di pareri motivati relativi a più documenti.

⁸⁷ Si riferisce, come indicato sopra, a un parere motivato della *Chambre des Députés* lussemburghese che riguardava collettivamente i documenti COM(2013) 28 e COM(2013) 29; un parere motivato del *Riksdag* svedese che riguardava collettivamente i documenti COM(2013) 27, COM(2013) 28, COM(2013) 29, COM(2013) 30 e COM(2013) 31, il “Quarto pacchetto ferroviario”; un parere motivato della *Eerste Kamer* olandese che riguardava collettivamente i documenti COM(2013) 28 e COM(2013) 29; un parere motivato della *Tweede Kamer* olandese che riguardava collettivamente i documenti COM(2013) 28 e COM(2013) 29; un parere motivato della *Poslanecká sněmovna* ceca che riguardava collettivamente i documenti COM(2012) 614 e COM(2012) 615; un parere motivato della *House of Lords* britannica che riguardava collettivamente i documenti COM(2012) 614 e COM(2012) 615; un parere motivato della *House of Commons* britannica che riguardava collettivamente i documenti COM(2012) 618 e COM(2012) 619; e un parere motivato della *House of Lords* britannica che riguardava collettivamente i documenti COM(2012) 618 e COM(2012) 619.